

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

BANDO PUBBLICO

Emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l'Agenzia Laore a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali.

Art. 19, c. 6, L.R. n. 13 del 18.09.2024 - Deliberazione Giunta Regionale n. 43/16 del 13.11.2024

allegato alla Determinazione n. 1634 del 22/11/2024:

“Indennizzi per emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l'Agenzia Laore a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali. Art. 19, c. 6, L.R. n. 13 del 18.09.2024 - Deliberazione Giunta Regionale n. 43/16 del 13.11.2024. Approvazione del bando e relativi allegati e nomina dei responsabili del procedimento”.

BANDO PUBBLICO

Emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l'Agenzia Laore a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali.

Art. 19, c. 6, L.R. n. 13 del 18.09.2024 - Deliberazione Giunta Regionale n. 43/16 del 13.11.2024

Sommario

Art.1. OBIETTIVI GENERALI	3
Art.2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Art.3. PORTATA FINANZIARIA	4
Art.4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	5
Art.5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO	5
Art.6. SOGGETTI BENEFICIARI, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE	5
Art.7. INTENSITÀ DEL RIMBORSO	6
Art.8. INTERVENTI FINANZIABILI	7
Art.9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'AIUTO	8
Art.10. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ	10
Art.11. ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO	10
Art.12. CONTROLLI A CAMPIONE	12
Art.13. MODALITÀ DI PAGAMENTO	14
Art.14. RINUNCIA	14
Art.15. RICORSI	14
Art.16. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	15
Art.17. PUBBLICITÀ DEL BANDO	21
Art.18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	22
Art.19. INFORMAZIONI	22
Art.20. TERMINI DEL PROCEDIMENTO	22
Art.21. DISPOSIZIONI FINALI	22

Art.1. OBIETTIVI GENERALI

L'intervento di cui al presente avviso è finalizzato a rimborsare quota parte delle spese sostenute dagli allevatori i quali, in ragione dell'emergenza idrica occorsa da gennaio a settembre 2024, abbiano sostenuto maggiori costi per l'acquisto di foraggi, mangimi e altri alimenti per il bestiame.

Art.2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) 1408/2013 del 18.12.2013**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, come modificato dai Reg. (UE) nn. 2019/316, 2022/2046 e 2023/2391 della Commissione.
- **Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5591 del 19.05.2020** – "*Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli*".
- **Deliberazione Giunta Regionale n. 27/1 del 30.07.2024** – "*Dichiarazione dello stato di emergenza regionale fino al 31.12.2024 in relazione alla situazione di deficit idrico*".
- **Deliberazione Giunta Regionale n. 33/15 del 11.09.2024** – "*Approvazione declaratoria sull'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica da siccità nel periodo compreso tra novembre 2023 e giugno 2024*".
- **Allegato B alla Deliberazione Giunta Regionale n. 33/15 del 11.09.2024** – "*Approvazione declaratoria sull'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica da siccità nel periodo compreso tra novembre 2023 e giugno 2024 – Delimitazione*".
- **Legge Regionale n. 17 del 22.11.2021** - (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) Art. 37 - Modifiche alla

competenza dell'Agenzia LAORE e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura.

- **Deliberazione Giunta Regionale n. 43/16 del 13.11.2024** – Emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali. L.R. n. 13 del 18.09.2024, art. 19, comma 6. Stanziamento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2024 di euro 5.000.000. Istituzione dell’aiuto e individuazione dei parametri di indennizzo.
- **Decreto Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 34 del 15.11.2024** – Direttive di attuazione dell’intervento.
- **Determinazione dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 1416 Prot. Uscita 27288 del 15.11.2024** – Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024. Impegno di spesa pari a euro 5.000.000,00 a favore dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna per l’erogazione di finanziamenti a favore dei Comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 18.09.2024, art. 19, comma 6, e della D.G.R. n. 43/16 del 13.11.2024 Capitolo SC09.3077 - FR – Titolo 01 – P.d.C.F. U.1.04.01.02.017 - C.d.R. 00.06.01.01 - macro aggregato 104 – CUP E28H24000740002

Art.3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria, destinata all’attuazione dell’intervento, ammonta complessivamente a euro 5.000.000 a valere sul Conto competenze cap. SC09.3077 CdR 00.06.01.01 – FR– Titolo 1 Missione 16 - PdCF U. 1.04.01.02.017 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l’anno 2024.

Art.4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono sia i Comuni nel cui territorio ricadono le imprese beneficiarie, che l'Agenzia Laore Sardegna, secondo quanto previsto con D.G.R.43/16 del 13.11.2024;

In particolare, l'Agenzia Laore Sardegna è incaricata di ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria, adottare le concessioni e trasferire ai Comuni le risorse finanziarie necessarie per procedere alla liquidazione, nonché di procedere ai successivi controlli; i Comuni, ciascuno con riferimento alla propria competenza territoriale, sono incaricati di svolgere le fasi relative alla liquidazione delle istanze di rimborso e alle successive conseguenti attività.

Art.5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

I beneficiari dell'intervento sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, titolari di aziende zootecniche la cui impresa è ubicata nei Comuni inseriti nella delimitazione individuata nell'Allegato B della D.G.R. n. 33/15 del 11.09.2024 e nell'Allegato A del presente Bando.

Art.6. SOGGETTI BENEFICIARI, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE

Il rimborso sarà riconosciuto agli imprenditori agricoli, ex art. 2135 c.c. le cui aziende siano attive nella produzione agricola primaria, con sede legale nel territorio regionale, che abbiano sostenuto maggiori costi per l'acquisto di foraggi, mangimi e altri alimenti per il bestiame a causa della siccità.

Le imprese istanti devono risultare in possesso dei requisiti di seguito riportati i quali devono sussistere alla data di presentazione della domanda di rimborso e permanere fino all'eventuale erogazione del beneficio ovvero fino alla conclusione del relativo procedimento:

1. essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo inferiore a euro 7.000,00),
2. essere iscritte all'Anagrafe delle imprese agricole (SIAN), detenere il fascicolo aziendale ex art 4 D.M. del 12.01.2015 n. 162;

3. essere proprietari e/o detentori dei capi ovini, bovini, suini o equini per i quali si richiede il rimborso; nel caso in cui il beneficiario sia detentore non proprietario deve possedere ed esibire, in caso di controllo, la dichiarazione di assenso del proprietario dei capi;
4. aver aggiornato i dati e le informazioni presenti nella Banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica alla data del 30 settembre 2024 termine che sarà preso in considerazione per determinare l'importo massimo del rimborso;
5. ricadere in uno o più Comuni individuati nella delimitazione di cui all'allegato A del presente Bando; in caso di imprese con terreni ricadenti in più comuni delimitati, l'istanza va inviata al comune nel quale ricade la maggior parte dei terreni;
6. aver sostenuto costi per l'acquisto di foraggi, mangimi o altri alimenti per il bestiame dimostrabile attraverso documenti contabili (fatture o altri documenti contabili aventi efficacia probante equivalente riferite al periodo compreso tra il 01.01.2024 al 30.09.2024;
7. essere in possesso di posizione contributiva attiva, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto previdenziale, o rientrare nei casi di esonero d'iscrizione previsti dalla normativa vigente;
8. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
9. non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, c. 8, D. Lgs. n. 159/2012, oltre all'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
10. nell'ipotesi in cui l'imprenditore o il rappresentante legale dell'impresa sia un pubblico dipendente, al momento della presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento, deve essere provvisto della apposita autorizzazione del proprio datore di lavoro per l'esercizio dell'attività di extra impiego (impresa agricola), ex art. 53, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., pena l'esclusione dal beneficio.

Art.7. INTENSITÀ DEL RIMBORSO

I rimborsi saranno erogati nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle condizioni e dei massimali fissati dal Reg. (UE) 1408/2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo, così come modificato dai Regolamenti nn. 2019/316 del 21.02.2019, 2022/2046 del 24.10.2022 e 2023/2392 del 04.10.2023.

L'importo massimo concedibile ad **ogni impresa unica**¹ non può superare l'importo di euro 25.000,00, determinato dalla somma degli aiuti “*de minimis*” percepiti nell'esercizio finanziario di concessione e nei due esercizi finanziari precedenti.

I rimborsi verranno erogati secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 6 delle Direttive di attuazione, approvate con decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 34 del 15.11.2024 e non possono superare il massimale ottenuto dalla consistenza del bestiame adulto (età uguale o superiore ai 12 mesi) rilevato in BDN alla data del 30.09.2024 moltiplicato per i rispettivi parametri unitari così rappresentati:

- Ovi-caprini 20€/capo adulto (età uguale o superiore ai 12 mesi)
- Bovini 100 €/capo adulto (età uguale o superiore ai 12 mesi)
- Suini 20 €/capo adulto (verri, scrofe e magroni)
- Equini 100 €/capo adulto (età uguale o superiore ai 12 mesi)

Qualora le risorse finanziarie, così come indicate nell'art. 3 del presente bando, non consentano di soddisfare integralmente le richieste di rimborso pervenute, si provvederà a ridurre l'entità in misura proporzionale all'effettiva disponibilità.

Art.8. INTERVENTI FINANZIABILI

Il rimborso delle spese sostenute per l'alimentazione del bestiame è calcolato sulla base della somma delle relative fatture, al netto di iva e intestate al soggetto richiedente, riferite al periodo compreso tra il 01.01.2024 e il 30.09.2024.

Il rimborso non potrà in alcun modo superare il limite massimo ottenuto dalla moltiplicazione tra il numero dei capi adulti presenti nella BDN alla data del 30.09.2024 per i parametri stabiliti e riportati nella precedente art 7.

¹ Art. 2, c. 2, Reg. 1408/2013 (UE): “Ai fini del presente regolamento, si intende per **«impresa unica»** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica”.

L'importo verrà proporzionalmente ridotto in funzione della disponibilità delle risorse, come sopra già esplicitato; si precisa, inoltre, che il rimborso non potrà eccedere la soglia prevista per il regime "de minimis" nella misura disponibile riferita a ciascuna impresa unica.

Art.9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'AIUTO

La domanda dovrà essere presentata al Comune nel quale ricade la maggior parte dei terreni aziendali tramite il gestionale fornito dall'Agenzia Laore Sardegna – Servizio indennizzi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo:

https://agenziaLaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SIC_CITA_2024

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- carta d'identità Elettronica (CIE);
- carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La domanda di rimborso dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma elettronica avanzata (FEA) o elettronica qualificata (FEQ) in corso di validità, dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa o suo delegato/procuratore.

Fermo quanto sopra, si precisa che i Centri di Assistenza Agricola e i liberi professionisti, muniti di apposito mandato presente nel SIAN, potranno procedere per conto dei soggetti interessati alla compilazione e alla trasmissione della domanda di rimborso, ma non alla firma della stessa che, si sottolinea, deve essere firmata digitalmente dal soggetto interessato (titolare o rappresentante legale dell'impresa).

Nel caso in cui il soggetto compilatore assuma anche la qualifica di procuratore delegato, quest'ultimo dovrà apporre la propria firma digitale e dichiarare di essere in possesso di delega del titolare dell'impresa ovvero che quest'ultima sia depositata presso il SIAN.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto detentore non proprietario dei capi è necessario possedere, al momento della presentazione dell'istanza, una

dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario che potrà essere richiesta nell'eventuale controllo a campione. Nel caso in cui il richiedente conduca un allevamento di cui sia proprietario per una quota e detentore per un'altra, dovrà presentare una unica domanda in qualità di proprietario, fatto salvo il possesso della liberatoria su richiamata relativa alla quota di cui è solo detentore. Si rammenta che il massimale del rimborso sarà calcolato sul totale dei capi.

La presentazione delle domande sarà possibile a partire dalle **ore 12:00 del 22 novembre 2024 e sino alle ore 12:00 del 23 dicembre 2024**.

Al di fuori dei termini indicati, sulla piattaforma sarà automaticamente inibita sia la compilazione che la trasmissione delle domande, ancorché le stesse siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente sulla piattaforma digitale messa a disposizione dall'Agenzia.

Al momento della trasmissione, il sistema attribuirà automaticamente a ciascuna domanda un codice univoco (codice domanda), nonché la data e l'ora di trasmissione telematica; il soggetto istante potrà stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione.

Le pratiche così acquisite saranno protocollate dall'Agenzia Laore Sardegna e trasmesse al Comune territorialmente competente.

Si precisa che:

- saranno ammesse esclusivamente le domande di rimborso generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e trasmesse mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dell'Agenzia Laore Sardegna;
- le domande parzialmente compilate non potranno accedere al processo di trasmissione telematica e non saranno acquisite dal sistema;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma non saranno ammesse.

Qualora un soggetto richiedente dovesse inviare più domande di rimborso sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando, la quale annullerà e sostituirà automaticamente quella/e precedentemente inviata/e.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore Sardegna nell'ambito del singolo procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta

elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo:

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di rimborso rimane ad esclusiva cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

Art.10. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ

La domanda di rimborso sarà considerata non ricevibile nei seguenti casi:

- presentata con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 9 del presente bando;
- sottoscritta da persona diversa rispetto al titolare, al rappresentante legale dell'azienda e al delegato/procuratore;
- non sottoscritta o sottoscritta in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal bando;
- pervenuta prima della data e dell'ora di decorrenza dei termini per la presentazione della domanda ovvero successivamente alla data e all'ora di scadenza del termine fissato dal bando;
- priva degli elementi essenziali ai fini della quantificazione dei costi sostenuti per l'acquisto di foraggi, mangimi e altri alimenti per il bestiame a causa della siccità.

Nei casi sopra individuati l'irricevibilità dovrà considerarsi non sanabile.

Art.11. ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO

L'amministrazione procedente provvederà a dare notizia dell'avvio del singolo procedimento mediante comunicazione personale all'istante salvo che, in ragione dell'elevato numero di domande pervenute, questo risulti eccessivamente gravoso; in tale evenienza, la comunicazione dell'avvio del procedimento e ogni altro atto necessario avverrà mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia - www.agenzia-laore.it. Tenuto conto della particolare complessità del procedimento, il medesimo si concluderà in 90 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato dell'avvio della istruttoria.

L'istruttoria verrà avviata subito dopo la data di scadenza del bando.

Le domande di rimborso pervenute saranno sottoposte ad un primo controllo teso a verificarne la ricevibilità, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del presente bando. Su tutte le domande, l'Agenzia Laore Sardegna provvede a verificarne la completezza e a effettuare i controlli in merito alle condizioni di ammissibilità della richiesta di rimborso attraverso un incrocio delle istanze con i fascicoli aziendali e con le informazioni contenute nella BDN.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dall'istante, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Qualora, fuori dai casi previsti dall'art. 10 del presente bando, l'istanza risultasse incompleta ovvero contenente documentazione non compilata correttamente, il Responsabile del procedimento dovrà provvedere sulla base della situazione concreta, all'invio a mezzo pec della richiesta di integrazione documentale ovvero del preavviso di rigetto assegnando all'istante un termine di 10 giorni per consentire l'integrazione della documentazione mancante o la presentazione di controdeduzioni.

Nelle ipotesi summenzionate il termine per la conclusione del procedimento è sospeso a far data dall'invio della comunicazione a mezzo pec all'interessato, per riprendere a decorrere 10 giorni dopo dalla data del ricevimento della documentazione o delle controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda sarà istruita sulla base della sola documentazione disponibile o, se del caso, rigettata.

Sulla base dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento predisporrà per il dirigente competente la proposta di adozione del provvedimento di concessione o diniego del rimborso.

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e dell'acquisizione delle visure aiuti e della visura sugli aiuti "*de minimis*" percepiti o meno dall'impresa.

L'istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o comunicazione di diniego del rimborso.

La determina è pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna, www.agenziaaore.it, sezione "*Bandi e gare*", e nel sito www.regione.sardegna.it, sezione "*Bandi*"; la pubblicazione sul sito dell'agenzia Laore assolve l'onere di comunicazione ai singoli beneficiari.

La fase di liquidazione del rimborso sarà gestita dai Comuni, ognuno per la propria sfera di competenza territoriale; detti soggetti procederanno alla liquidazione a favore dei beneficiari solo a seguito della verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui, invece, all'esito delle opportune verifiche dovessero risultare delle irregolarità contributive verrà attivata la procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii.

Prima della liquidazione, per le domande di pagamento di rimborso di importo superiore a euro 5.000,00 vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia la quale, così come previsto dall'art. 86, c. 1, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione.

Il rilascio della comunicazione avviene attraverso le modalità previste e disciplinate dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Decorsi i termini previsti per il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, si procede alla liquidazione dell'indennizzo sotto condizione risolutiva.

Si precisa che, nelle more del rilascio della sopradetta documentazione, il termine di conclusione del procedimento di liquidazione deve intendersi sospeso.

Alla liquidazione si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Art.12. CONTROLLI A CAMPIONE

A cura dell'Agenzia Laore, sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del D.P.R. 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione pari al 5% delle domande ricevibili sulla base delle ordinarie procedure poste in essere dall'Agenzia. Tale controllo potrà essere fatto anche successivamente alla concessione e alla liquidazione.

Entro il termine di 120 giorni dall'avvio dell'istruttoria del singolo procedimento si concluderanno le verifiche delle domande soggette al controllo a campione.

Detto controllo sarà volto a verificare la correttezza delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, i requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Nell'ambito del controllo a campione, il responsabile del procedimento incaricato, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Dell'avvenuta estrazione della domanda da sottoporre al controllo verrà dato avviso al soggetto istante, mediante comunicazione personale a mezzo pec, per l'avvio delle conseguenti operazioni; inoltre, con le medesime modalità, potrà essere richiesta ulteriore documentazione nell'ipotesi in cui ciò si renda necessario al fine di verificare la correttezza di quanto asserito in domanda, assegnando per la trasmissione della stessa un termine di dieci giorni lavorativi.

Si evidenzia che, nel suddetto caso, il termine per la conclusione del procedimento sarà sospeso dalla data di invio a mezzo pec della suddetta comunicazione e riprenderà a decorrere da dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o documenti o, in mancanza degli stessi, dalla scadenza del termine assegnato. Qualora dalle suddette operazioni di controllo scaturisca un risultato negativo per un numero di istanze/dichiarazioni superiore al 50%, oltre che in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si incrementerà la percentuale di domande da sottoporre a controllo il quale si concluderà entro il termine di ulteriori 30 giorni. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive sarà, inoltre, effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sull'autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi, ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione procedente una valutazione adeguata;
- non corrispondenza tra le dichiarazioni rese rispetto alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione; lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

È onere del soggetto istante conservare tutti i documenti utilizzati ai fini della compilazione della domanda (come, a titolo esemplificativo, fatture e/o documenti contabili aventi forza probante equivalente) in quanto potrebbe esserne richiesta l'esibizione da parte dell'amministrazione procedente. Nel caso vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dal beneficio, fermi restando gli obblighi in capo all'Amministrazione di comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art.13. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il rimborso, se dovuto, sarà liquidato dal Comune competente esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente, riconducibile all'impresa, dichiarato in domanda e sarà assoggettato alle ritenute di legge ove previsto.

Si precisa che, il conto corrente indicato nella domanda dovrà necessariamente corrispondere a quello presente nel fascicolo aziendale e che, in difetto, non si potrà procedere all'erogazione del beneficio. Nell'ipotesi in cui il sistema riporti automaticamente in domanda più codici IBAN, sarà cura del richiedente indicare, in fase di compilazione, quello corretto ai fini della liquidazione del rimborso richiesto. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Art.14. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte al rimborso richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna – servizio indennizzi in agricoltura al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. e alla pec del Comune di riferimento.

Art.15. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

Art.16. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti o dalla stessa acquisiti, precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, nella persona del legale rappresentante in carica, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, C.F. 03122560927, i cui indirizzi di contatto sono:

e-mail: Laoresardegna@agenzialaore.it, pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Delegato dal titolare del trattamento

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura, il quale può essere contattato, per eventuali richieste in merito al trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna in relazione a quanto disciplinato dal presente bando e alle finalità sotto menzionate, ai seguenti indirizzi:

e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it - pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), designato con Determinazione n. 1630/24 del 20.11.2024 della Direttrice generale dell'Agenzia Laore Sardegna, è l'Ing. Fabrizio Gianneschi, il cui indirizzo di contatto è:

e-mail: rpd@agenziaaore.it

Tipologia di dati trattati

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle finalità sotto meglio esplicitate, il Titolare tratta i seguenti dati:

- **dati personali**, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- **categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati**, trattati nei limiti e secondo la disciplina prevista dagli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Finalità del trattamento.

I dati personali forniti e/o acquisiti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna e sono trattati per la concessione dei rimborsi alle imprese agricole per compensare i danni causati dall'evento descritto all'art. 1 del presente bando. Nell'ambito delle suddette attività, l'Agenzia Laore Sardegna tratta i dati personali esclusivamente per le finalità di seguito indicate:

- gestione della fase istruttoria delle domande di rimborso, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del rimborso, nonché le relative rendicontazioni;
- gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio.

Tali trattamenti sono svolti in quanto necessari anche all'adempimento degli obblighi posti in capo all'Agenzia dalla normativa in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi, nonché per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679.

Le finalità di cui sopra possono comportare anche il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario e dichiarazioni antimafia), eventualmente (a seconda di quanto previsto dalla normativa di riferimento) anche riguardanti i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti.

- Effettuazione delle pubblicazioni in “Amministrazione trasparente” e nella sezione “bandi e gare”, in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Reg. 2016/679.

Qualora i dati vengano trattati per finalità differenti rispetto a quelle ivi indicate, prima di tale ulteriore trattamento, verranno fornite le informazioni in merito a tali diverse ed eventuali finalità.

Verifiche sui dati, interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi

L’Agenzia Laore Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa istante anche mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale unica Antimafia) e del R.N.A. (Registro Nazionale degli Indennizzi di Stato), nonché mediante acquisizione di dati (comuni e relativi a condanne penali e reati) presso altri Enti pubblici e privati (in via esemplificativa: Prefetture, Ordini Professionali, Enti di istruzione e formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Casse Edili competenti per territorio).

L’Agenzia Laore Sardegna può trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dagli istanti e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. Tali dati possono riguardare i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti. Poiché inoltrare apposita informativa a tali interessati implicherebbe uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), Reg. 2016/679), al fine di assicurare tutela ai diritti, alle libertà e ai legittimi interessi di tali soggetti, la presente informativa è resa pubblica mediante allegazione a ciascun bando e divulgazione a mezzo del sito web dell’Agenzia.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, Reg. (UE) 2016/679, secondo i principi di cui all'art. 5 del citato regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I dati personali saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati forniti e/o acquisiti e trattati e, pertanto, per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione dell'istanza dell'interessato e per le finalità sopra meglio esplicitate, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli indennizzi comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell’Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agea, Argea, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell’Unione Europea, all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Fra le informazioni personali trattate sono comprese anche quelle appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”, nonché quelle relative a condanne penali e reati, ex artt. 9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679.

Nel caso di specie, i dati personali oggetto di trattamento da parte dell’Agenzia Laore, come sopra meglio precisato, saranno trasmessi al Comune competente territorialmente per la gestione ed esecuzione della fase liquidatoria e di ogni altra attività/adempimento ad essa correlata e/o collegata.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto indispensabili per le finalità suddette e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’Agenzia Laore Sardegna l’impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per dar seguito a quanto richiesto e/o comunicato mediante i messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata suddetti.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea; tuttavia, laddove l'attività dell'Agenzia preveda che vengano comunicati dati personali a soggetti terzi in Paesi extraeuropei o ad organizzazioni internazionali, saranno assunte tutte le necessarie cautele, tecnico-informatiche e contrattuali, affinché il trasferimento a terze parti e il trattamento da parte di queste ultime avvenga con livelli di tutela dei dati personali almeno pari a quelli indicate nel Reg. (UE) 2016/679.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22, Reg. (UE) 2016/679 e nei modi e limiti previsti dalla normativa, tra l'altro, il diritto di:

- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del citato regolamento;

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali e/o comunque ad un'autorità di controllo.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento dei dati o al suo delegato, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati.

Art.17. PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "*Bandi e gare*" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna: www.agenzialaore.it.

Art.18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande è il responsabile della Unità Organizzativa “*Istruttoria amministrativa aiuti regionali per calamità naturali*” del Servizio Indennizzi in Agricoltura dell’Agenzia Laore. I Responsabili del procedimento per l’istruttoria amministrativa delle domande e il coordinamento delle attività istruttorie, sono gli incaricati delle Unità Organizzative Tematiche Territoriali, così come individuati da successivo provvedimento.

Art.19. INFORMAZIONI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Art.20. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 2, L. 241/90, il procedimento amministrativo – per quanto di competenza dell’Agenzia Laore e pertanto fino alla determina di concessione - dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande statuito nel bando.

Il summenzionato termine ha natura ordinatoria e, pertanto, permane in capo all’amministrazione, con motivato provvedimento, il potere di concludere il procedimento anche successivamente allo spirare del detto termine.

I termini per la conclusione del procedimento possono, inoltre, essere sospesi e/o interrotti nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, tra cui quelle disciplinate dagli artt. 2, co. 7, 10 bis, 16, L. 241/90 e dall’art. 17, L.R. 24/2016.

Art.21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale.



GIUSEPPE
ARESU
22.11
.2024
09:33:37
UTC